

COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

AREA 5- LL.PP. E MANUTENZIONI

(091/8711327 (PBX) Telefax 091/8711329

www.comune.misilmeri.pa.it

ORDINANZA DI INGIUNZIONE n. 2018 del 17 011, 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA 5

VISTO il verbale di accertamento di illecito amministrativo contestazione n° 33VS/18 del Reg. Com., redatto dalla Polizia Municipale relativo all'accertamento effettuato in data 25.01.2018 alle ore 15,46 in località Via Giusto Bonanno (S.P. 38 Km 2 + 200), nei confronti del Sig. Sciacca Rosario, nato a Palermo il 02.12.1967 e residente a Misilmeri (PA) in C.da Caccamisi n. 10, per la violazione di cui all'Ordinanza n° 99 del 28.07.2015, per aver conferito rifiuti al di fuori dell'orario consentito;

RILEVATO che il personale di polizia Municipale ha immediatamente contestato l'infrazione al **Sig. Sciacca Rosario**, sopra meglio generalizzato;

ACCERTATO che **entro il termine di 30 gg.** dalla data di contestazione (**25.02.2018**) del verbale il sunnominato non ha fatto pervenire al Sindaco di Misilmeri, quale autorità competente ex art. 17, legge 689/81, scritti difensivi e/o documenti né ha chiesto di essere sentito;

RILEVATA, quindi, la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o della notificazione degli atti;

<u>ESAMINATI</u> gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dai responsabili, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da applicare;

ATTESO che:

- I'interessata **non si è avvalsa** della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981, n° 689;
- non sono trascorsi i termini di prescrizione di cui all'art. 28, della legge 24 novembre 1981, n° 689;

RILEVATO che l'Ordinanza Sindacale n° **99** del **28.07.2015** violata prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di \in 25,00 ad un massimo di \in 500,00;

RITENUTO che sono state osservate le disposizioni di legge relative alla notificazione delle infrazioni amministrative;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n° 689, art. 18, c. 2 e ss;

VISTO l'art. 107, del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

al Sig. Sciacca Rosario, nato a Palermo il 02.12.1967 e residente a Misilmeri (PA) in C.da Caccamisi n. 10, il pagamento della somma di € 68,20, quale sanzione per la violazione ad esso attribuita.

Importo previsto quale somma dovuta per la violazione amministrativa commessa € 68,20

INGIUNGE

Allo stesso, di versare le predette somme:

entro 30 giorni, dalla data di notificazione del presente atto mediante versamento a mezzo:

c/c postale n° 15912900 intestato al Comune di Misilmeri – Servizio di Tesoreria, significando che, in difetto, si procederà all'esecuzione di cui all'art. 27, della legge 689/1981.

Nella causale dovrà essere specificato: "Pagamento sanzione amministrativa n° 88 – Ordinanza Ingiunzione per complessivi € 68,20".

Entro e non oltre il decimo giorno dalla data di pagamento, è fatto obbligo all'interessato di darne comunicazione all'Area 7-Polizia Locale fornendone la relativa prova.

Ai sensi dell'art. 22, legge 24 novembre 1981, n° 689, avverso il presente atto è ammessa opposizione, mediante ricorso al quale è allegata l'ordinanza notificata, davanti alla competente Autorità Giudiziaria individuata dall'art. 22bis della predetta legge: Giudice di Pace di Termini Imerese, da presentarsi entro 30 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

L'opposizione ordinariamente, non sospende l'esecuzione del provvedimento opposto.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento e fatta salva la sospensione dell'esecuzione del provvedimento oggetto di ricorso, si procederà alla riscossione coattiva di tutte le somme dovute, secondo quanto disposto dall'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n° 689.

Il Responsabile dell'Area 5

(Geom. Rosolno Raffa)

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE